

eletti membri degli organi dirigenti, di rassegnare le proprie dimissioni in qualunque momento, di conoscere i programmi con i quali l'associazione intende attuare gli scopi sociali. Possono esercitare il diritto di voto durante l'Assemblea dei soci, direttamente o per delega, i soci che siano in regola con il pagamento della quota sociale annua di iscrizione. Per i soci minorenni il voto viene attribuito agli esercenti la responsabilità genitoriale del minore.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 12 dello statuto. Non sono, pertanto, ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Chiunque può chiedere di aderire alla associazione. I criteri e le modalità di tale richiesta sono elencati all'art. 9 del presente statuto.

Art. 11

Obblighi dei soci

I soci devono:

- rispettare il presente statuto in tutta la sua interezza e gli eventuali regolamenti interni;
- tenere un comportamento conforme alle finalità perseguite dall'associazione;
- svolgere tutte le attività nei tempi e secondo le modalità preventivamente concordate;
- eseguire la loro attività verso gli altri in modo personale, spontaneo, gratuito e senza perseguire alcun fine di lucro;
- contribuire al raggiungimento degli scopi dell'associazione, prestando la propria opera secondo le finalità dell'associazione;
- pagare la quota associativa stabilita dall'Assemblea dei soci.

Art. 12

Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per:

- decesso;
- impossibilità sopravvenuta di svolgere le prestazioni richieste;
- mancato pagamento della quota sociale trascorsi 120 (centoventi) giorni dalla data di scadenza prevista. Il socio moroso è automaticamente espulso senza necessità di alcuna deliberazione da parte del Comitato direttivo e/o dell'assemblea dei soci, tale decadenza viene annotata con apposita annotazione nel "Libro dei Soci";
- rinuncia volontaria comunicata per iscritto al Presidente dell'Associazione e/o al Comitato Direttivo che ne prenderà atto;
- espulsione per i seguenti motivi:
 - inosservanza delle disposizioni dello statuto, degli eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
 - danni morali e materiali arrecati all'associazione e comunque in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'associazione.

Qualora il socio radiato rivesta una carica sociale decade immediatamente ed automaticamente da tale carica.

Le deliberazioni assunte dal Comitato direttivo relativamente al presente articolo, devono essere comunicate all'interessato con lettera raccomandata A/R.

Il socio espulso potrà appellarsi all'Assemblea dei soci che delibererà, in via definitiva, alla prima adunanza utile.

La perdita della qualità di socio per qualsiasi causa non comporta alcun diritto sul patrimonio dell'associazione, né rimborsi e/o corrispettivi ad alcun titolo.

Art. 13

Organi sociali

Sono organi di partecipazione democratica e direzione dell'associazione:

- 1) l'Assemblea dei soci;
- 2) Il Presidente
- 3) il Comitato direttivo

Sono organi di controllo e di garanzia:

- 4) Il Collegio dei revisori contabili, se previsto;
- 5) Il Collegio dei Garanti, se previsto.

Sono cariche dell'associazione:

- 6) il Vice-Presidente;
- 7) Il Segretario, se previsto;
- 8) Il Tesoriere, se previsto.

Gli organi sociali quali il Comitato direttivo, gli organi di controllo e di garanzia, se previsti, e il Presidente vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea dei soci. Le cariche sociali all'interno dei suddetti organi vengono attribuite dal rispettivo organo. Tutti i membri degli organi sociali devono essere soci (ad eccezione dei membri del Collegio dei revisori Contabili).

La durata degli organi sociali e dei Collegi di controllo e di garanzia è di 3 (tre) anni.

Art. 14

L'Assemblea dei soci

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci iscritti da almeno 2 mesi e in regola con il versamento della quota associativa e le eventuali altre procedure previste per le adesioni ed i rinnovi.

L'Assemblea dei soci regolarmente costituita è formata da tutti gli aderenti all'associazione che, alla data di convocazione, siano in regola con il pagamento della quota sociale annua di iscrizione e le eventuali altre procedure previste per l'adesione dei rinnovi.

L'Assemblea dei soci è il massimo organo deliberante dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

E' presieduta dal Presidente del Comitato direttivo e in caso di sua assenza dal Vice-Presidente. Nel caso di assenza di entrambi l'Assemblea dei soci nomina un proprio Presidente.

Il Presidente, nell'eventualità che tale funzione non sia ricoperta ufficialmente da un membro del Comitato direttivo, nomina un Segretario che ha il compito di redigere il verbale dell'Assemblea dei soci e di firmarlo in calce unitamente alla sottoscrizione apposta dal Presidente stesso. Il suddetto verbale è iscritto nel registro delle Assemblee dei soci, è conservato a cura del Presidente presso la sede dell'associazione e può essere consultato da ciascun socio che può anche estrarne copia.

L'Assemblea dei soci, in sessione ordinaria, si riunisce almeno una volta l'anno entro il giorno 30 (trenta) del mese di aprile, in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno appena trascorso e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali, su convocazione del Presidente o ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno 1/3 (un terzo) dei soci.

In tal caso il Presidente dovrà convocare l'adunanza entro quindici gironi dal ricevimento della richiesta presentata dai soci.

L'Assemblea dei soci, riunita in sessione ordinaria, è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione, che non può svolgersi nello stesso giorno della prima, l'Assemblea dei soci è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti in propria o per delega.

L'Assemblea dei soci, riunita in sessione ordinaria, delibera in particolare su:

- l'elezione del Presidente, dei membri del Comitato direttivo e degli eventuali organi di controllo e di garanzia;
- gli indirizzi e le direttive generali dell'associazione;
- l'approvazione dei programmi dell'attività da svolgere;
- l'individuazione di ulteriori altre attività direttamente connesse esclusivamente per scopo di autofinanziamento dell'associazione e senza alcun fine di lucro;
- la redazione, modifica o revoca dei regolamenti interni;
- l'eventuale ratifica alla prima seduta successiva dei provvedimenti di competenza dell'Assemblea dei soci adottati dal Comitato direttivo per motivi di necessità e di urgenza;
- l'approvazione o il rigetto del bilancio consuntivo con voto palese e con la maggioranza dei presenti, previo deposito del medesimo presso la sede sociale n. 15 (quindici) giorni prima precedenti all'adunanza, onde consentire un'eventuale consultazione da parte di ciascun associato;
- l'approvazione della relazione annuale presentato dal Comitato direttivo;
- la determinazione dell'ammontare delle quote sociali a carico dei soci.
- ricorsi di persone la cui richiesta a socio non è stata accettata dal Comitato direttivo o di soci espulsi.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria dei soci sulle questioni poste all'ordine del giorno sono adottate a maggioranza semplice dei soci presenti siano essi soci fondatori o soci ordinari.

L'Assemblea dei soci, in sessione straordinaria, viene convocata:

- a) ogni qualvolta lo richieda il Presidente dell'associazione;
- b) qualora lo richiedano almeno un decimo dei soci aventi diritto di voto o i 2/3 (due terzi) dei componenti del Comitato direttivo.

L'Assemblea straordinaria dei soci è valida in prima ed in seconda convocazione quando sono presenti almeno i 3/4 (tre quarti) dei soci con diritto di voto.

L'Assemblea dei soci, riunita in sessione straordinaria, delibera in particolare su:

- le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- l'eventuale scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio associativo;
- l'eventuale messa in liquidazione dell'associazione e relativa nomina del commissario liquidatore;

Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria dei soci sono adottate con la maggioranza dei soci presenti, ad eccezione dell'eventuale scioglimento e/o messa in liquidazione dove è necessario il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre/quarti) dei soci che hanno diritto di voto.

La convocazione dell'Assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, avviene mediante l'affissione dell'avviso scritto nell'apposita bacheca posta presso la sede sociale dell'associazione, o inviando individualmente a tutti i soci, l'avviso a mezzo telefax, raccomandata o posta elettronica. La convocazione dovrà avvenire almeno 7 (sette) giorni prima della data prevista per l'adunanza.

L'avviso di convocazione deve contenere:

- 1) la data, l'ora e la sede della prima e dell'eventuale seconda convocazione dell'Assemblea dei soci;
- 2) un modello per l'eventuale delega a terzi esclusivamente soci aventi diritto al voto;

3) l'ordine del giorno;

Sia le deliberazioni adottate dall'Assemblea ordinaria dei soci, che quelle prese da quella straordinaria, avvengono a scrutinio palese salvo diversa richiesta (appello nominale o scrutinio segreto) da parte dei 2/3 (due terzi) dei presenti. Hanno diritto di voto tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale annua di iscrizione.

Ogni socio ha diritto ad un voto. Sono ammesse al massimo tre deleghe scritte per ciascun socio. Le deleghe devono essere consegnate all'inizio della riunione al Segretario-Tesoriere che provvede a verificarne la validità e a consegnare quelle ritenute valide al Presidente per la controfirma.

Art. 15

Il Comitato direttivo

Il Comitato direttivo è formato da un numero minimo di tre membri eletti dall'Assemblea dei soci tra i propri componenti. Possono partecipare al Comitato direttivo, senza avere alcun diritto di voto, persone appositamente invitate anche se estranee all'associazione. Esse non possono essere presenti al momento della votazione. Il Comitato direttivo dura in carica per 3 (tre) anni e tutti i suoi componenti sono rieleggibili e decadono qualora siano assenti ingiustificati per ben 2 (due) volte.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, è compito dell'Assemblea dei soci sostituirli. Le eventuali sostituzioni dei componenti del Comitato direttivo, effettuate nel corso del biennio, devono essere convalidate dalla prima Assemblea dei soci, convocata successivamente alla nomina.

I sostituiti saranno scelti scorrendo la graduatoria delle precedenti elezioni (a titolo esemplificativo si nomina il primo degli esclusi, poi il secondo, ecc....). I nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Qualora vengano a mancare i consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea dei soci per nuove elezioni.

All'atto dell'accettazione della carica, i membri del Comitato direttivo devono dichiarare sotto la propria personale responsabilità che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o decadenza.

Nessun compenso spetta ai membri del Comitato direttivo. Ad essi è consentito soltanto il rimborso delle spese documentate e sostenute per ragioni della carica ricoperta nell'interesse dell'associazione.

Il Comitato direttivo si riunisce, su invito del Presidente, almeno una volta ogni sei mesi oppure ogniqualvolta se ne manifesti la necessità oppure qualora ne facciano richiesta scritta almeno la metà più uno dei membri dell'organo sociale. In questo secondo caso, il Presidente dovrà convocare l'adunanza entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta.

Ogni membro del Comitato direttivo dovrà essere convocato per le riunioni mediante avviso scritto almeno 7 (sette) giorni prima della data prevista per la riunione, a mezzo telefax, raccomandata, posta elettronica o mediante affissione dell'avviso di convocazione nell'apposita bacheca dell'associazione presso la sede sociale. Soltanto in caso di urgenza il Comitato direttivo potrà essere convocato nello stesso giorno dell'Assemblea dei soci. L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora e la sede dove si svolgerà l'adunanza e l'ordine del giorno;

Il Comitato direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. La riunione dell'organo è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice-presidente.

È di pertinenza del Comitato direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea dei soci o di altri organi e comunque sia di ordinaria amministrazione.

In particolare, sono compiti del Comitato direttivo:

- eleggere nella sua prima riunione tra i propri componenti il Vice-presidente;
- delegare determinati compiti al Presidente;
- attribuire ad uno o più dei suoi consiglieri le funzioni di amministratore;
- eseguire le delibere dell'Assemblea dei soci e quanto necessario per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi;
- amministrare l'associazione ed operare in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali approvati dall'Assemblea dei soci alla quale risponde direttamente;
- fissare le norme per il funzionamento dell'associazione, formulando i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e sul coordinamento delle stesse;
- promuovere l'attività dell'associazione, autorizzando la spesa;
- redigere un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, regolerà gli aspetti pratici e specifici della vita associativa;
- assumere l'eventuale personale dipendente dell'associazione, provvedere al suo inquadramento professionale e al corrispondente trattamento economico, previdenziale e assicurativo nei limiti consentiti dalla disponibilità previste nel bilancio;
- ratificare alla prima seduta successiva i provvedimenti di competenza del Comitato direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;
- assumere i provvedimenti necessari per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività sociali;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea dei soci per la previsione e la programmazione economica dell'anno

sociale;

- elaborare il bilancio consuntivo;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci il bilancio consuntivo entro il giorno 30 del mese di aprile dell'anno successivo a quello interessato;
- proporre all'Assemblea dei soci l'accettazione di lasciti, successioni, donazioni ed elargizioni varie;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- compiere operazioni economiche a nome per conto dell'associazione per spese di importo superiore a € 5.000,00 (cinquemila/zero). Tali operazioni dovranno successivamente essere ratificate dall'Assemblea dei soci;
- deliberare circa l'ammissione o il rigetto delle domande degli aspiranti soci;
- deferire al Collegio dei Garanti, se previsto, i soci che si siano resi colpevoli di condotta indisciplinata o scorretta oppure pronunciarsi in tal senso qualora l'organo di garanzia non sia stato previsto;
- redigere specifici regolamenti finalizzati a regolare meglio l'aspetto organizzativo dell'associazione e le attività svolte a favore della comunità. Tali regolamenti, ed eventuali atti collegati, devono poi essere approvati dalla prima assemblea utile dei soci.

Delle deliberazioni del Comitato direttivo viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario-Tesoriere e successivamente iscritto nel registro delle riunioni del Comitato direttivo. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti.

Art. 16

Il Presidente

Il Presidente dell'Assemblea dei soci è anche il Presidente del Comitato direttivo, rappresenta a tutti gli effetti di legge l'associazione. Egli è eletto dall'assemblea dei soci.

Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni.

L'Assemblea dei soci, a maggioranza dei suoi componenti, può revocare il Presidente.

Egli compie tutti gli atti e le operazioni che impegnano l'associazione, ha i poteri della normale gestione ordinaria della stessa, nonché gli eventuali poteri anche di straordinaria amministrazione che il Comitato direttivo ritenga opportuno delegargli.

Il Presidente deve assolvere in particolare ai seguenti compiti:

- convocare e presiedere le riunioni dell'Assemblea dei soci e del Comitato direttivo curandone l'ordinato svolgimento;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci e del Comitato direttivo;
- sottoscrivere i verbali dell'Assemblea dei soci e del Comitato direttivo e custodirli o farli custodire presso la sede sociale, al fine di poterne consentire la consultazione da parte di tutti i soci e l'eventuale estrazione di copia;
- emanare i regolamenti interni degli organi sociali;
- verificare l'osservanza dello statuto e dei regolamenti e promuoverne l'eventuale riforma;
- rappresentare legalmente l'associazione nei confronti dei terzi e in giudizio;
- predisporre le linee generali del programma dell'attività dell'associazione, individuando le esigenze dell'associazione e dei soci;
- redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'associazione;
- vigilare sulle strutture e sui servizi dell'associazione, deliberando sulla sistemazione dei locali a ciò adibiti;
- eseguire gli incassi ed accettare donazioni di ogni natura e a qualsiasi titolo, provenienti da amministrazioni pubbliche, enti, istituzioni o soggetti privati, rilasciandone debitamente quietanza;
- stipulare convenzioni tra l'associazione e altri enti o soggetti pubblici o privati, previa delibera dell'Assemblea dei soci che dispone in merito alle modalità di attuazione della convenzione e custodire una copia di tali convenzioni presso la sede sociale;
- compiere operazioni economiche a nome per conto dell'associazione per spese di importo massimo pari a € 5.000,00 (cinquemila/zero). Tali operazioni dovranno successivamente essere ratificate dal Comitato direttivo.

Art. 17

Il Vice-presidente

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le funzioni di Presidente saranno svolte dal Vice-presidente, il quale convocherà il Comitato direttivo per l'approvazione della relativa delibera di conferimento dell'incarico.

Nei confronti degli associati e dei terzi (persone fisiche o uffici pubblici che siano), la firma del Vice-presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento o cessazione dalla carica del Presidente.

Art. 18

Il Segretario

Il Comitato direttivo può prevedere tra i suoi membri un Segretario. Egli assiste il Presidente.

Compiti del Segretario sono in particolare:

- l'estensione, la sottoscrizione in calce e l'eventuale custodia di tutti i verbali dell'Assemblea dei soci sia essa ordinaria che straordinaria e del Comitato direttivo, nonché dei verbali delle riunioni degli organi di controllo e di garanzia nel caso che sono istituiti;

- la verifica della regolarità della costituzione e della convocazione dell'Assemblea dei soci e della validità delle eventuali deleghe scritte a parteciparvi;
- la tenuta aggiornata dei registri dell'associazione;
- in mancanza del Tesoriere, la riscossione delle entrate in favore dell'associazione e il pagamento delle spese dalla stessa sostenute;
- l'esame e il disbrigo della corrispondenza.

Art. 19

Il Tesoriere

Il Comitato direttivo può prevedere tra i suoi membri il Tesoriere. Egli è il consigliere al quale spetta il compito di tenere, controllare e aggiornare i libri contabili, conservando la documentazione che ad essi sottende, curare la gestione della cassa dell'associazione e il pagamento delle spese sostenute dalla stessa, riscuotere le quote sociali, predisporre il bilancio con relativa relazione contabile.

La carica di Tesoriere è compatibile con quella di Segretario.

Art. 20

Il Collegio dei revisori contabili

L'Assemblea dei soci, qualora lo ritenga opportuno, può eleggere un Collegio dei revisori contabili formato da un numero di 3 (tre) membri che possono essere scelti anche tra i non aderenti all'associazione e, quando la legge lo richieda, devono essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili.

L'Assemblea degli iscritti deve, ai sensi dell'art. 30 del CTS, deliberare la costituzione del Collegio dei revisori contabili, che assume le funzioni di organo di controllo ai sensi e per gli effetti della norma citata, quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

La nomina del Collegio dei revisori contabili è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ad uno specifico affare, ai sensi e per gli effetti e nei limiti dell'art. 10 del CTS.

L'Assemblea provvede alla nomina del Collegio dei Sindaci, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio dal quale risulta che sono stati superati per due esercizi consecutivi i limiti di cui al comma 2. Scaduto il termine, provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.

Il Collegio dei revisori contabili elegge tra i suoi membri il Presidente.

Non è previsto alcun compenso per i revisori contabili, anche se esterni.

La durata in carica del Collegio è biennale e tutti i suoi componenti sono rieleggibili.

La carica di revisore contabile è incompatibile con quella di membro del Comitato direttivo e con quella di garante.

Il Collegio dei revisori contabili esercita i poteri e le funzioni contemplati dalla normativa vigente per i revisori contabili e precisamente le norme di cui agli artt. 2403 e ss del Codice civile. Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione scritta e firmata anche da un solo socio.

In particolare, i compiti principali del Collegio dei revisori contabili sono i seguenti:

- verificare e controllare la legittimità dell'operato del Comitato direttivo e dei suoi membri;
- controllare l'amministrazione dell'associazione e l'operato della stessa, vigilando sull'osservanza della legge e dello statuto sociale;
- verificare la corretta gestione dell'associazione sul piano economico-finanziario;
- verificare periodicamente la cassa, i documenti e le registrazioni contabili e redigere i relativi verbali;
- verificare il bilancio consuntivo e quindi il rendiconto annuale alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
- esprimere il proprio parere sul bilancio consuntivo, prima della loro presentazione all'Assemblea dei soci;
- redigere la relazione annuale al rendiconto consuntivo scritta, firmata, presentata e diffusa tra tutti gli aderenti all'associazione e trascritta nell'apposito Registro dei Revisori contabili.

L'Associazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.

Tale obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10 del CTS.

Tale obbligo può essere omesso se il Collegio dei revisori contabili risulta costituito esclusivamente da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 21

Il Collegio dei garanti

L'Assemblea dei soci, qualora lo ritenga opportuno, può nominare il Collegio dei garanti formato da un numero di 3 (tre) membri scelti fra gli aderenti all'associazione.

Il Collegio dei garanti elegge fra i suoi membri il Presidente.
La durata in carica del Collegio è biennale e tutti i suoi componenti sono rieleggibili.
La carica di garante è incompatibile con quella di membro del Comitato direttivo e del Collegio dei revisori contabili.
Il Collegio dei garanti è responsabile del rispetto dello statuto e di eventuali regolamenti dell'Assemblea e in generale svolge funzioni di arbitrato nelle controversie tra le varie componenti dell'Associazione.
Esso arbitra inappellabilmente le vertenze sorte nell'ambito dell'associazione e che interessino uno o più soci.

Art. 22

Cariche sociali

Tutte le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per attività promosse dall'associazione. Esse hanno la durata di 2 (due) anni e possono essere riconfermate.
Le sostituzioni effettuate nel corso del periodo suindicato decadono allo scadere del medesimo.

Art. 23

Entrate dell'associazione

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- contributi ordinari dei soci;
- contributi straordinari elargiti dai soci e da soggetti privati siano essi persone fisiche o persone giuridiche, anche estranee all'associazione;
- contributi o elargizioni erogati dallo stato, da enti o istituzioni pubbliche e/o private finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite patrimoniali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- il rimborso delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, debitamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;
- proventi dell'attività di raccolta fondi;
- proventi delle attività diverse ai sensi e nei limiti dell'Articolo 6 del CTS;
- proventi di attività di fund raising per sostenere le attività dell'associazione finalizzate al perseguimento dell'interesse generale;
- ogni altra entrata ammessa dal Codice del Terzo Settore.

Art. 24

Quota sociale

La quota sociale annua è determinata dall'Assemblea dei soci. Tale quota va versata entro il 31 marzo di ogni anno. I nuovi soci dovranno versare la quota sociale entro trenta giorni dalla data della delibera di ammissione.

Essa non è frazionabile, né rivalutabile, né rimborsabile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio, è intrasmissibile sia per atto inter vivos che mortis causa e in caso di dimissioni, radiazione o morte del socio rimane in proprietà dell'associazione.

I soci non in regola con il pagamento della quota sociale, e quindi decaduti in base all'articolo 12 del presente statuto, non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea dei soci, non sono né elettori né eleggibili alle cariche sociali e non possono prendere parte a nessuna attività dell'associazione.

Art. 25

Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale (indivisibile) dell'associazione è costituito da:

- beni mobili, beni mobili registrati e beni immobili: quest'ultimi possono essere acquistati dall'associazione e sono ad essa intestati.
- eventuali fondi di riserva costituenti eccedenze di bilancio;
- eventuali avanzi netti di gestione;
- donazioni, lasciti testamentari con beneficio di inventario o successioni, accettati tutti dall'Assemblea dei soci che delibera sulla loro utilizzazione per fini istituzionali, determinandone i tempi e le modalità in conformità dello statuto sociale e nel rispetto di quanto previsto nel CTS.

Art. 26

Esercizio sociale

L'esercizio sociale dell'associazione ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il Comitato direttivo presenta annualmente entro il giorno 30 del mese di aprile all'Assemblea dei soci il bilancio consuntivo, nonché la relazione di missione.

Il bilancio dell'Associazione, qualora ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma del rendiconto gestionale per cassa.

Il bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio Nazionale del Terzo Settore.

Il Comitato Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Qualora l'Associazione non sia iscritta nel registro delle imprese deve depositare il bilancio presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Qualora ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano superiori a centomila euro annui, l'Associazione pubblicherà annualmente e terrà aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa di cui all'articolo 41 del CTS cui eventualmente aderisce, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

Il bilancio consuntivo deve essere portato a conoscenza del Collegio dei revisori contabili (se costituito) almeno 30 (trenta) giorni prima della presentazione all'Assemblea dei soci, conformemente con quanto stabilito dalle norme del Codice Civile e dalle disposizioni legislative vigenti in materia, e deve essere depositato presso la sede dell'associazione 15 (quindici) giorni prima della convocazione dell'Assemblea dei soci, affinché ciascun socio possa prenderne visione.

L'associazione ha il divieto di distribuire, sia direttamente che indirettamente, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale nel corso della sua durata, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano previste per legge.

L'associazione ha, altresì, l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, previste dallo statuto sociale.

L'Associazione, inoltre, si impegna alla redazione del bilancio sociale redatto secondo le linee guida adottate con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 del CTS e il Consiglio Nazionale del Terzo Settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Il bilancio sociale sarà in ogni caso redatto qualora ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano superiori ad un milione di euro ed il bilancio sociale sarà depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e pubblicato nel sito internet istituzionale.

Qualora l'Associazione non abbia l'obbligo di redazione del bilancio sociale e non venga deciso dall'Assemblea dei soci di procedere alla sua redazione, l'Associazione è comunque tenuta alla redazione della relazione di missione.

Art. 27

Responsabilità dell'associazione

Tutti i volontari sono assicurati sia contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato che per la responsabilità civile verso terzi e per i danni che possono provocare nell'adempimento delle attività statutarie.

L'associazione, inoltre, può assicurarsi contro i danni causati da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della stessa e risponde con i propri beni e le proprie risorse finanziarie dei danni derivanti dall'inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Art. 28

Scioglimento dell'associazione

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 29

Norme di funzionamento

Le norme di funzionamento dell'associazione, predisposte dal Comitato Direttivo e approvate dall'Assemblea dei soci, devono essere consegnate, quando richieste, in copia a ciascun socio al momento dell'adesione all'associazione.

Art. 30

Norme residuali

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, dai regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti decide l'Assemblea dei soci ai sensi dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle leggi vigenti in materia, in particolare il D. Lgs. 117/2017 (CTS) e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente verbale e lo statuto suo allegato sono registrati in esenzione di imposta di registro ai sensi dell'art. 26 del Decreto legislativo n. 105/2018 che modifica quanto contemplato nell'art. 82 comma 3 del Decreto legislativo n. 117/2017

Letto approvato e sottoscritto

Montoro (AV) Li 01 Aprile 2025

Il Segretario

Peppolo Rosillo

Il Presidente

Gygy Agnara

Statuto dell'organizzazione di volontariato denominata "A.I.V.A. H24"

Art. 1

Costituzione

L'associazione di volontariato denominata "A.I.V.A. H24" (Associazione Italiana Volontaria Assistenza H24), più avanti chiamata per brevità associazione, è disciplinata dal presente statuto ed è costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (di seguito indicato come "Codice del Terzo settore" o "CTS") e successive modifiche e integrazioni, nonché dagli indirizzi e la piena applicazione dei principi sanciti dalla Costituzione della Repubblica Italiana.

Una volta acquisita la qualifica di Organizzazione di volontariato ai sensi di legge, alla denominazione verrà aggiunto l'acronimo ODV senza che ciò comporti modifiche del presente atto. La denominazione dell'Associazione diventerà quindi "A.I.V.A. H24" e dovrà, da quel momento e fintanto che i requisiti sussisteranno, utilizzare l'indicazione di "Organizzazione di volontariato" o l'acronimo "ODV" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Il Comitato direttivo delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Tutti gli associati sono vincolati all'osservanza dello statuto sociale

Art. 2

Scopo, finalità e attività

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'associazione è di ispirazione cristiana ed è apartitica. L'associazione opera prevalentemente nel campo socio-sanitario.

Nel promuovere le proprie attività l'associazione si attiene ai seguenti principi: assenza del fine di lucro, anche indiretto, quindi divieto assoluto di speculazioni di qualsiasi tipo, divieto di distribuire, direttamente e indirettamente, utili e avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale, democraticità della struttura, trasparenza amministrativa e fiscale, elettività, gratuità delle cariche associative, esclusione dei soci temporanei, divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse e/o accessorie, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo il rimborso delle spese anticipate dal socio in nome e per conto della associazione, debitamente autorizzate dal Comitato direttivo), i quali svolgono la propria attività in modo personale, spontaneo, animata da spirito di solidarietà ed attuata con correttezza, buona fede, probità e rigore morale.

Art. 3

Sede

L'associazione ha la propria Sede Legale alla Via Fraccopaldo, 64-83025 Montoro (AV). Il trasferimento della sede all'interno del comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.

L'associazione opera in tutto il territorio nazionale.

Tutte le riunioni delle Assemblee dei soci, del Comitato direttivo, e se previsti, degli organi di controllo e di garanzia, possono svolgersi sia presso la sede sociale, sia altrove, purché espressamente e consensualmente deciso dai soci.

Art. 4

Durata

La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 5

Attività

L'Associazione, in conformità all'atto di costituzione e agli scopi che si propone, persegue le seguenti attività di interesse generale individuate nell'art. 5 del CTS:

Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (art. 5, comma 1, lettera a, D. Lgs. n. 117/2017).

- Svolgere attività sociali e socio-assistenziale con particolare riferimento al sostegno di anziani ultra sessantacinquenni soli e non autosufficienti ed in stato di disagio economico e sociale, minori e famiglie a rischio di esclusione sociale e/o devianze, persone diversamente abili a rischio di esclusione sociale e privi di adeguato sostegno economico, sia domiciliare che presso strutture esterne;
- Organizzare attività di accoglienza in situazioni di emergenza. A titolo esemplificativo prima accoglienza di richiedenti asilo, terremotati, alluvionati, ecc ...;

- Orientare le persone in difficoltà ai servizi sociali e sanitari presenti sul territorio al fine di garantire loro le stesse opportunità per tutti i cittadini in tema di salute e di assistenza sociale

Prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (art. 5, comma 1, lettera c, D. Lgs. n. 117/2017)

- Istituire un servizio autoambulanze a sostegno delle unità stabili o mobili per il trasporto immediato o successivo al primo soccorso presso i centri sanitari generici o specializzati;
- Organizzare il soccorso di ammalati e feriti mediante ambulanze, organizzare servizi di guardia medica ed ambulatoriali e trasporto di infermi sia direttamente che in collaborazione con le strutture pubbliche;
- Istituire ambulatori sociali garantendo assistenza medica generica, specialistica ed infermieristica;
- Organizzare posti di pronto soccorso mobili in caso di assembramenti. A titolo esemplificativo: in località balneari, in prossimità di spettacoli, convegni, congressi e manifestazioni, a sostegno di eventi sportivi anche agonistici, e in generale in tutti quei casi dove la distanza con i centri medici abilitati, la forte concentrazione momentanea di vita umana e la normativa richiedono la presenza di una pronta assistenza sanitaria;
- Organizzare attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di eventi naturali ed antropici (ad esempio calamità naturali, incendi boschivi, ecc..).

Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5, comma 1, lettera d, D. Lgs. n. 117/2017)

- Organizzare convegni, seminari, work-shop, rassegne, testimonianze e ogni altra attività con finalità educativa sulle attività svolte dall'associazione esplicitate nel presente articolo;
- Promuovere iniziative di formazione ed informazione, rivolte esclusivamente ai propri aderenti, in materia sanitaria e di prevenzione della salute;
- Organizzare iniziative per la prevenzione delle malattie e dei fattori di rischio e per la protezione della salute negli ambienti di vita e di lavoro nei suoi vari aspetti sanitari e sociali anche in collaborazione con organizzazioni private e pubbliche amministrazioni.

Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (art. 5, comma 1, lettera i, D. Lgs. n. 117/2017)

- Incentivare la pratica del volontariato e di forme di cittadinanza responsabile al fine di costruire reti di protezione sociale per le persone più deboli e soprattutto, creare opportunità di crescita sociale e culturale per combattere la povertà educativa.
- Realizzare prodotti cartacei e multimediali utili e raccontare e promuovere le attività dell'associazione.

Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (art. 5, comma 1, lettera v, D. Lgs. n. 117/2017)

- Sensibilizzare e difendere i valori dell'uguaglianza tra i cittadini, della libertà politica e religiosa, della democrazia, dell'integrazione e del pluralismo etnico, di orientamento sessuale e di genere, e soprattutto, del ripudio della guerra e di ogni forma di intolleranza sociale e del razzismo;

Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (art. 5, comma 1, lettera z, D. Lgs. n. 117/2017)

- Recuperare, ripristinare, riammodernare e gestire beni immobili da utilizzare per le attività associative e mettere gli stessi a disposizione, in modo gratuito, dell'intera comunità per le attività di interesse generale.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio direttivo.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'Associazione perseguirà gli interessi generali sopraelencati anche mediante forme di collaborazione, anche mediante la stipula di convenzioni comunque denominate, con l'Unione Europea, lo Stato, le Regioni, le Province autonome, gli Enti Locali e organismi privati.

Nel perseguimento del proprio oggetto sociale, l'Associazione può aderire e/o costituire altri Enti del Terzo settore, nei limiti stabiliti dal D. Lgs. n. 117/2017 e dalla normativa applicabile.

Art. 6

Volontari

Nello svolgimento delle proprie attività l'associazione si avvale, in modo diretto e prevalente, di prestazioni non occasionali di volontariato. L'attività svolta dai volontari è a titolo gratuito e non potrà essere retribuita in alcun modo neppure dal beneficiario. I volontari avranno diritto, nei limiti previsti dall'articolo 7 del CTS, solo ed esclusivamente, al rimborso delle

spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, secondo i parametri preventivamente stabiliti dal Comitato direttivo e approvati dall'Assemblea dei soci e nei limiti e modalità esplicitate nel CTS. Lo status di volontario è incompatibile con qualunque rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

L'Associazione iscriverà i volontari in un apposito registro.

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del CTS.

Art. 7

Dipendenti

L'associazione può assumere dipendenti, necessari al suo regolare funzionamento, oppure qualora l'assunzione sia necessaria per qualificare o specializzare l'attività da essa svolta, nei limiti previsti dal CTS. Essi non possono essere soci né volontari dell'associazione.

I rapporti tra l'associazione ed i dipendenti sono disciplinati da uno specifico contratto e, se necessario, da un apposito regolamento adottato dall'associazione.

Art. 8

Collaboratori di lavoro autonomo

L'associazione, per soddisfare specifiche esigenze, può giovare dell'opera di collaboratori di lavoro autonomo, nei limiti previsti dal CTS. Essi non possono essere soci né volontari dell'associazione.

I rapporti tra l'associazione ed i collaboratori di lavoro autonomo sono disciplinati da uno specifico contratto e, se necessario, da un apposito regolamento adottato dall'associazione.

Art. 9

Soci

Possono far parte dell'associazione, in numero illimitato e previa richiesta di adesione, le persone fisiche e le organizzazioni di volontariato che si riconoscono nello statuto e intendono prestare la propria collaborazione nell'associazione, mossi da spirito di solidarietà per le finalità ivi indicate.

Possono essere ammessi come soci anche altri Enti del Terzo settore, diversi dalle organizzazioni di volontariato e altri enti e/o organizzazioni senza scopo di lucro. Il numero totale di enti diversi dalle organizzazioni di volontariato non potrà essere superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato associate.

La richiesta di adesione, redatta in forma scritta su un apposito modulo predisposto dall'associazione recante l'espressa accettazione del presente statuto e il consenso al trattamento dei dati personali dopo aver preso visione della informativa relativa alla privacy, deve essere presentata al Comitato Direttivo.

L'iscrizione all'associazione decorre dalla data di delibera del Comitato direttivo e sarà operativa solo dopo il regolare versamento della quota sociale annua da effettuare nei modi previsti nell'art. 24 del presente statuto. Avverso l'eventuale decisione di diniego del Comitato direttivo, è ammesso appello all'Assemblea dei soci entro 30 (trenta) giorni dalla deliberazione dell'organo direttivo. L'Assemblea dei soci si pronuncerà in via definitiva sulla questione alla prima adunanza utile.

Se a richiedere l'ammissione all'Associazione è un soggetto minore d'età, la domanda d'iscrizione dovrà contenere i dati anagrafici e fiscali ed essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale.

Se a richiedere l'ammissione all'Associazione è un'altra organizzazione di volontariato ovvero un altro Ente del Terzo settore o un'altra organizzazione senza scopo di lucro, la domanda d'iscrizione dovrà contenere la copia dell'atto costitutivo e/o dello statuto, il verbale del Comitato direttivo o dell'assemblea che manifesta la volontà di aderire all'Associazione, e deve essere firmata dal legale rappresentante dell'ente richiedente; nel caso di organizzazione di volontariato o di altro ente del terzo settore, la domanda di iscrizione dovrà contenere anche certificazione attestante l'avvenuta iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore o, qualora suddetto registro non sia ancora stato istituito, al Registro regionale del volontariato o altro registro a cui l'ente è tenuto ad iscriversi o da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà firmata dal legale rappresentante dell'ente del terzo settore richiedente attestante il requisito richiesto.

Coloro che hanno fatto richiesta di adesione all'associazione e la cui domanda è stata accolta sono denominati "soci ordinari", mentre coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e il presente statuto dell'associazione sono denominati "soci fondatori".

Sono invece "sostenitori" coloro che condividendo le finalità e gli obiettivi dell'associazione, contribuiscono economicamente alle sue attività. Essi possono partecipare alle Assemblee dei soci senza diritto di voto.

Infine, l'Assemblea dei soci, su proposta del Comitato direttivo, può riconoscere lo status di "socio onorario" alle persone che hanno reso particolari e significativi servizi all'associazione e persone fisiche e giuridiche che prestano prestazioni professionali gratuite o che effettuano donazioni o lasciti.

Art. 10

Diritti dei soci

Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'associazione.

I soci hanno diritto di partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione.

Hanno diritto di essere informati tempestivamente delle convocazioni delle Assemblee dei soci e nelle stesse di discutere e votare sulle questioni riguardanti l'associazione e di verbalizzare le proprie opposizioni, di consultare i verbali del Comitato direttivo e degli organi di controllo e di garanzia, se costituiti, ed eventualmente estrarne copia, di eleggere ed essere